

DARIUSZ KŁOSIŃSKI

UNA PARTICOLARITÀ DEL DIRITTO CANONICO PENALE: I DIRITTI SOGGETTIVI ANALIZZATI SOTTO L'ASPECTO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

INTRODUZIONE

Il diritto della Chiesa presenta determinate caratteristiche e peculiarità che lo distinguono dal sistema civile. Entrambi gli ordinamenti giuridici, pur agendo concretamente ed essendo funzionali alla società, non appaiono identici. Il confronto tra il diritto ecclesiastico e quello statale è sempre comunque opportuno per comprendere i valori che i due sistemi veicolano e per conoscere gli strumenti da essi utilizzati. La caratteristica che distingue l'ordinamento statale da quello canonico è il tema dei diritti soggettivi dei singoli battezzati, che, per il diritto della Chiesa, risulta essere un elemento di particolare interesse. Nell'articolo non verrà eseguita tuttavia un'analisi dettagliata dei diritti soggettivi dei fedeli e di come essi siano protetti dal diritto canonico¹. Ci si focalizzerà piuttosto, sulle motivazioni che portano i diritti soggettivi a non essere accolti in egual modo dal diritto canonico e da quello civile. Tale analisi sarà eseguita sulla base delle riflessioni inerenti la divisione dei poteri, che rappresenta

¹ L'analisi profonda dei canoni nel Codice vigente, che affrontano i diritti fondamentali di tutti i fedeli vedi: C.M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, Prawo Kanoniczne 57(2014), pp. 26-32; Ibid., *Il Popolo di Dio, I. I diritti dei fedeli. I diritti dei fedeli laici*, Ephemerides Iuris Canonici, 53(2013), pp. 205-239.

un elemento fondamentale del principio di legalità per entrambi gli ordinamenti penali e per il principio *salus animarum*. La protezione dei diritti dei fedeli e l'eventuale procedimento per ristabilire la giustizia in caso di una violazione, riguardano soprattutto la materia penale dell'ordinamento ecclesiastico. Ed è a seguito di quanto appena descritto che nell'articolo si affronterà questo particolare aspetto del diritto canonico.

1. LE PARTICOLARITÀ NEL DIRITTO PENALE CANONICO

Le specificità del diritto penale ecclesiastico derivano soprattutto dal carattere soprannaturale della Chiesa e dalla connessione tra il foro interno e il diritto canonico. Ciprotti nel suo intervento analizza le caratteristiche proprie del diritto penale canonico. Secondo l'autore una delle peculiarità principali consiste nel fatto che il diritto canonico identifica tutti i reati come *delictum* o *crimen*, mentre il diritto statale distingue tra delitti e contravvenzioni. Una seconda caratteristica riguarda il fatto che solo i battezzati appartenenti alla Chiesa Cattolica, possono essere soggetti attivi del reato (cann. 11; 1311). L'elemento giuridico del delitto può essere stabilito mediante una legge emanata dal Legislatore supremo e inferiore, oppure da un atto amministrativo, ovvero il precetto penale. Non vanno dimenticate le disposizioni del can. 1399, e dei nuovi cann. 1378 §1, 1393 §2, i quali presentano il reato come elemento ampio e poco preciso. Un ulteriore caratteristica prevede che la pena espiatoria non sia tassativa (cann. 1315 §§2-3; 1349), e in alcuni casi può essere indeterminata o facoltativa. Non va dimenticata inoltre la distinzione tra i delitti pubblici e occulti, e la presenza delle pene *latae sententiae*. Va ricordato infine, che ogni fatto punibile deve costituire un peccato mortale. Ciprotti conclude la sua riflessione sulla specificità del diritto penale canonico affermando che il Codice del 1983 “è ispirato a taluni criteri di semplificazione e di mitigazione, e inoltre [...] di un moderato decentramento; in esso inoltre si è accentuato il fine emendatorio della pena, e si è attuata meglio (più lo era in progetti

precedenti) la limitazione del diritto penale al foro esterno”². Vediamo subito, che l’ordinamento ecclesiastico, non solo questo penale, ha le proprie particolarità che lo distinguono notevolmente dal diritto secolare. Anche il modo nel quale vengono affrontati i diritti soggettivi dei fedeli e la loro protezione nella Chiesa rappresenta un argomento che distingue due ordinamenti.

2. I DIRITTI SOGGETTIVI E IL BENE DELLA CHIESA

La dottrina riconosce l’esistenza dei diritti soggettivi nell’ordinamento ecclesiastico, il problema riguarda come essi debbano essere concepiti. Ciò deriva dal fatto che i diritti soggettivi nella cultura giuridica moderna sono legati con “un’impostazione di taglio individualistico, che esalta le libertà e i diritti dei singoli, contrapponendoli al potere pubblico dello Stato. Il retroterra dei diritti soggettivi è ideologicamente vincolato alle concezioni costituzionalistiche dello Stato di diritto, per le quali i diritti degli individui e di altre entità sono prima di tutto una limitazione del potere statale. Una tale articolazione dialettica fra libertà e autorità si rivela assolutamente inadeguata per capire il senso e la portata dei diritti soggettivi canonici”³.

Arrieta nel suo intervento parla della nozione generale del diritto soggettivo: “qualunque posizione giuridica attiva spettante ad un soggetto in un dato ordinamento, in virtù della quale un certo bene gli è proprio, essendo esigibile nei riguardi altri”. Il canonista aggiunge poi che tali diritti erano sempre stati riconosciuti nella storia della Chiesa⁴. Ma oltre i diritti soggettivi dei fedeli, che trovano la loro fonte nelle norme ecclesiastiche e nei negozi giuridici, esistono nell’ordinamento canonico anche diritti fondamentali provenienti direttamente dalla legge divina e che devono essere rispettati dalle norme umane⁵.

² P. Ciprotti, *Il diritto penale nella Chiesa*, in: *Encyclopedie giuridica*, 11, ed. Istituto dell’Encyclopedie italiana, Roma 1989, p. 2.

³ J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico*, Fidelium Iura, 1(1991), p. 19.

⁴ Cf. Ibid., p. 10.

⁵ Cf. Ibid., p. 21.

Per comprendere il problema dei diritti soggettivi nell'ordinamento canonico, e il rapporto di un soggetto con i suoi diritti, è necessario focalizzarsi sui diritti in relazione con la società, o, nel caso della Chiesa, con la comunità. I sistemi civili presentano due situazioni estreme: da una parte la concezione liberale e, dall'altra, il sistema socialista. Nella prospettiva della concezione liberale il principio di legalità formale cerca di proteggere il singolo dall'eventuale abuso del potere dello stato ed “esprime il divieto di punire un qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente preveduto come reato dalla legge e con pene che non siano dalla legge espressamente stabilite: *nullum crimen, nulla poena sine lege*”⁶. In questo modo il principio della certezza del diritto si fa garante dei diritti personali, cosicché il cittadino può sempre ricorrere alle disposizioni previste dalla legge positiva. Un altro elemento importante del principio di legalità, secondo il modello civile, è la separazione dei poteri dello Stato, per creare un tipo di controllo, di autolimitare i tre rami dell'esercizio del potere riservando un ruolo particolare alla potestà legislativa. La connessione del principio di legalità con la necessità di separazione dei poteri dello Stato, mira ad assicurare la libertà individuale mediante la negazione del potere esecutivo, l'emanazione delle norme penali, e il monopolio degli organi legislativi per la formulazione di tali norme. La conseguenza di quanto appena descritto è la negazione di qualsiasi altra fonte di diritto, soprattutto la consuetudine, e il divieto posto agli organi di potere giurisdizionale di creare, modificare o estinguere ipotesi criminose⁷.

Il sistema delle garanzie, che trova origine nelle costituzioni e nei codici, tende a proteggere il singolo dal potere ma spesso si è rivelato cieco e arbitrario. “E così al concetto di persona, fondato metafisicamente nella concezione culturale ebraico-cristiana, si è sostituito quello di

⁶ F. Mantovani, *Diritto Penale*, Padova 2001, p. 3, con ampia bibliografia degli autori che condividono quest'opinione; V. Musacchio, *Diritto penale. Parte generale*, Milano 2017, p. 30; A. Nappi, *Manuale di diritto penale*, Milano 2010, pp. 9-10.

⁷ Cf. F.E. Adami, *Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo Codex Iuris Canonici. Sezione III. Il diritto penale canonico e il principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”*, *Ephemerides Iuris Canonici*, 1(1989), p. 143.

individuo, semplice soggetto e centro di imputazione di diritti e doveri”⁸. Nei sistemi moderni di questo tipo, il diritto soggettivo e la libertà vengono esaltati e contrapposti al potere dello Stato di diritto che di conseguenza è limitato e vincolato attraverso concezioni costituzionalistiche⁹. Al contrario, nei sistemi socialisti il singolo è visto come egoista, il quale non conosce il significato di bene della collettività. Il bene del singolo si contrappone a quello della comunità. L’attività del singolo nel sistema socialista deve essere dunque controllato “ed occorre predisporre sistemi processuali accuratissimi, ma al contempo flessibili e non necessariamente garantistici, che regolino l’elevata conflittualità e litigiosità individuale e sociale”¹⁰.

La contrapposizione tra il potere assoluto dello stato e i diritti del singolo non esiste nella concezione della Chiesa. Assente anche il conflitto tra la finalità della Chiesa come istituzione, e la finalità di ogni battezzato, poiché nella Chiesa non è presente alcun contrasto tra persona e comunità. Nigro esprime quest’idea come segue: “Mi sembra opportuno richiamare che non si tratta nella vita della Chiesa di un conflitto di interessi, in cui una delle parti deve essere soccombente, in quanto, come dice la LG 27, il potere ecclesiale deve essere esercitato “per edificare il gregge di Cristo nella verità e nella sanità”; perciò [...] si deve superare la dialettica di interessi contrastanti e si deve parlare di una identificazione dei diritti fondamentali comunitari ed individuali, poiché la pienezza della vita ecclesiale si attua solo quando unitariamente si realizzano il bene comunitario e personale”¹¹.

3. I DIRITTI SOGGETTIVI E IL CONCILIO VATICANO II

Già prima del Concilio Vaticano II è stato affrontato il tema dei diritti soggettivi nella Chiesa. Una delle affermazioni più importanti in

⁸ A. D’Auria, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, in: *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, Analecta 1, ed. L. Sabbarese, Città del Vaticano 2021, p. 81.

⁹ Cf. J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico*, op. cit., p. 19.

¹⁰ A. D’Auria, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, op. cit., p. 80.

¹¹ F. Nigro, *Commento al can. 1399*, in: *Commento al Codice del Diritto Canonico*, ed. P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, p. 831.

merito è di Pio Fedele che nel suo “Discorso generale sull’ordinamento canonico” del 1941, dichiara l’inesistenza dei diritti soggettivi dei fedeli nell’ordinamento canonico: “Ora, è precisamente così: gli individui, nell’ordinamento canonico, non sono portatori di un interesse individuale, cioè privato, proprio ed esclusivo di ciascuno, non sono titolari di un diritto soggettivo, inteso in senso tecnico, e pertanto non agiscono in vista di un interesse e di un diritto privato; ma agiscono veramente “*in ordine ad bonum publicum*”, cioè per la realizzazione di un interesse spirituale, soprannaturale, che è comune a tutto il *populus fidelium* e che coincide col fine stesso della Chiesa, insomma “*non suo nomine sed Ecclesiae*”. Si attinge così, nell’ordinamento canonico, l’apice della depersonalizzazione degli interessi e dei diritti, i quali assommano in un interesse superiore, in un bene sommo ed insostituibile, la salvezza delle anime, nel quale sono necessariamente assorbiti”¹².

I documenti del Concilio Vaticano II descrivono chiaramente i diversi diritti dei fedeli (LG 37; AA 3,19), e parlano della comune “dignità e libertà dei figli di Dio” (LG 9) come condizione di tutti i membri del Popolo di Dio. La conseguenza di tale pensiero, si esprime attraverso la vocazione alla santità di tutti gli uomini mediante l’opera di salvezza della Chiesa. Gli effetti della dottrina conciliare relativa alla dignità umana, si osserva anche nel diritto della Chiesa post conciliare dove il fedele, grazie alla sua dignità e alla libertà battesimale, è protagonista insieme ai suoi “diritti fondamentali del fedele”¹³.

Il Concilio Vaticano II ha ristabilito l’antica dottrina che considerava la persona come l’unione di due componenti: corpo e anima. L’uomo, dunque, deve essere trattato in modo completo, poiché è unione di corpo e anima, di cuore, coscienza, intelletto e volontà (GS 3). La Dichiarazione sull’educazione cristiana, fonte del can. 795, considera l’individuo a tre livelli: persona, nuova creatura in relazione con Dio e membro della società umana (GE 1-2). Ogni fedele, poiché creato ad immagine di Dio,

¹² C.J. Errázuriz M., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, Ius Ecclesiae, 12(2000), p. 328, che cita letteralmente la riflessione di Fedele, con i riferimenti bibliografici.

¹³ J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico*, op. cit., pp. 13-14; C.M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, op. cit., p. 9.

deve tendere alla perfezione e al fine ultimo, ovvero la *salus animarum*. Deve essere di sostegno al prossimo nel raggiungimento di tale scopo, e accrescere negli altri individui quelle caratteristiche che li rendono creature di Dio. In relazione a questo pensiero Moneta sostiene che è “preferibile parlare di *persona* e di *bene della persona*, piuttosto che di *anima e bene delle anime*”¹⁴. Mentre Herranz parla del fine soprannaturale come segue: “Il fine soprannaturale dell'uomo è fondamentalmente personale: esso non è né individuale né puramente sociale. Non è un fine individuale, perché l'uomo più che individuo è persona, e quindi non può essere condotto autoritativamente al suo fine: è lo stesso fedele che deve conseguirlo attraverso l'uso responsabile della sua libertà. E non è neppure un fine meramente sociale, perché non è il Popolo di Dio – considerato esclusivamente come collettività, indipendentemente dai suoi componenti – che tende a questo fine: è ogni battezzato, ogni fedele concreto, che è personalmente chiamato a conseguirlo”¹⁵.

La nozione “diritto fondamentale del fedele” indica il modo con cui la dottrina, dopo il Concilio, ha affrontato il tema dei diritti dei fedeli. Sono stati esaminati il carattere di questi diritti, come il diritto civile intende la relazione tra l'individuo e i diritti fondamentali della persona umana, ed infine gli strumenti per promuovere e proteggere tali diritti nella Chiesa¹⁶. Anche se di particolare interesse non viene presentato l'intera discussione dottrinale sull'argomento. Sarà sufficiente ricordare che nell'ordinamento canonico la nozione “diritti soggettivi” viene tradotta in “diritti fondamentali dei fedeli”, poiché l'ordinamento canonico ha adottato modalità di accoglimento differenti rispetto a quelle messe

¹⁴ P. Moneta, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, Ius Ecclesiae, 12(2000), pp. 318-319.

¹⁵ H. Pree, *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*, in: *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, ed. J. Canosa, Milano 2000, pp. 308-309, che cita nella nota letteralmente il pensiero di: J. Herranz, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 119.

¹⁶ Cfr. J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, op. cit., pp. 14-15; P. Cavana, *Il diritto canonico nell'età secolare*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 12(2020), p. 79; C.M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, op. cit., p. 16, con la presentazione ampia della discussione nella dottrina sull'argomento, e con riferimenti bibliografici.

in atto dal diritto civile. Proprio in questa differenza si nota un ulteriore significativa peculiarità del diritto della Chiesa, ovvero che i diritti dei singoli membri della comunità non sono concepiti in opposizione al governo ecclesiastico ma in sintonia con esso, e trovano la loro fonte nella dignità battesimale comune a tutti i fedeli.

4. IL PERIODO DELLA REVISIONE DEL CODICE.

Ancor prima della promulgazione del CIC 1983, il Legislatore aveva recepito la volontà del Concilio in merito alla necessità di proteggere i diritti dei fedeli. Infatti nel 1967 Paolo VI mediante la Const. ap. *Regimini Ecclesiae universae* istituisce, presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la *Sectio altera* per giudicare i ricorsi dei fedeli contro gli atti dell'autorità amministrativa ecclesiastica. Il n. 106 della Costituzione afferma: “Per Alteram Sectionem Signatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam appellationem seu recursum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas, quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse. In his casibus videt sive de admissione recursus sive de illegitimitate actus impugnati”¹⁷.

In questo modo quindi, si è costituito “a livello supremo del governo ecclesiastico [...] un tribunale contenzioso amministrativo con tutte le esigenze e garanzie tecnico – giuridiche”¹⁸.

La costituzione della *Sectio altera*, che secondo Herranz rappresenta “una vera *svolta storica*”, trae origine anche dai lavori della Commissione per la revisione del Codice. Alcuni mesi prima della promulgazione della Const. ap. da parte di Paolo VI, il principio direttivo n. 7 relativo alla giustizia amministrativa era già pronto in sede di Consulta¹⁹.

Tra i *Principia* per la revisione del nuovo Codice, due in particolare affrontano il tema dei diritti soggettivi. Il principio n. 6 relativo alla

¹⁷ Paolo VI, Const. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15.08.1967, n. 106.

¹⁸ J. Herranz, *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, *Ius Ecclesiae*, 2(1990), p. 440.

¹⁹ Cfr. Ibid., pp. 440-441.

“tutela dei diritti delle persone” e il principio n. 7 riguardante “l’ordinamento della procedura per la tutela dei diritti soggettivi”. Il principio sesto ricorda che il diritto naturale e il diritto divino positivo, vietano l’uso arbitrario del potere ecclesiastico e che a ciascun fedele “si debbono riconoscere e tutelare i diritti, sia quelli contenuti nella legge naturale o divina positiva, sia quelli che gli derivano debitamente in forza della condizione sociale acquistata e posseduta nella Chiesa”. Il principio prevedeva di stabilire uno *statuto giuridico* comune a tutti i fedeli derivante dall’uguaglianza tra i membri della Chiesa, che nasce dalla dignità umana e dalla forza del battesimo. Il settimo principio invece, riflette il secondo passo per la tutela dei diritti soggettivi nella Chiesa. Esso mette in luce il bisogno di “proclamare nel diritto canonico che il principio della tutela giuridica va applicato in modo uguale ai superiori e ai sudditi, cosicché scompaia totalmente qualunque sospetto di arbitrio nell’amministrazione ecclesiastica”. Per questo motivo necessita dell’introduzione, nel futuro Codice, di una “giustizia amministrativa” che abbia appositi tribunali e procedure. Questo però, potrà implicare una netta distinzione tra le funzioni della potestà ecclesiastica. I tribunali amministrativi, previsti negli schemi del Codice, ma non contemplati nel testo promulgato come una parte della *Lex Ecclesiae Fundamentalis* dedicata agli *officia et iura fundamentalia christifidelium*, erano due strumenti elaborati dalla Commissione al fine di proteggere i diritti dei soggetti. Entrambi tuttavia per svariati motivi non sono stati compiuti²⁰.

Le norme relative alla procedura amministrativa erano già incluse nello schema del nuovo Codice del 29 giugno 1980. Esse sono state sottoposte poi alla consultazione dei membri della Commissione e alla discussione plenaria dell’ottobre 1981. Per soddisfare la molteplicità di circostanze locali e culturali, la Commissione stabilisce con notevole maggioranza, che la costituzione dei tribunali amministrativi inferiori di primo e secondo grado sia facoltativa e lasciata alla decisione delle

²⁰ Cfr. Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, *Communicationes*, 1(1969), pp. 82-83, per tutte le citazioni nel capoverso; J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico*, op. cit., pp. 15-18; C.M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, op. cit., p. 15.

Conferenze episcopali. In questo modo le norme passano sì allo *Schema novissimum* del Codice del 25 marzo 1982 “ma, esaminate dalla speciale commissione di sei “esperti”, da tre Cardinali e due Vescovi, che aiutano il Santo Padre nella definitiva revisione dello schema, esse furono stralciate all’ultimo momento”²¹.

Il carattere della giustizia amministrativa nel Codice vigente va oltre la semplice vendicazione dei diritti della persona affermati dal Concilio Vaticano II, relativi alla comunità umana mondiale e alle comunità nazionali. Nel caso dell’ordinamento della Chiesa, l’elemento fondamentale della giustizia amministrativa non deriva solo dai diritti fondamentali della persona, ma anche “dalla natura della potestà nella Chiesa e dalla natura della Chiesa stessa”. La peculiarità della giustizia amministrativa consiste nel fatto, che “il fedele non ha di fronte a sé un altro fedele che lo ha menomato nei suoi diritti, ma quel fedele ha di fronte a sé una persona (chierico, religioso o laico) investita di un’autorità ecclesiastica che si assume abbia usato male della sua autorità. Ciò implica che nella giustizia amministrativa si giudica l’autorità (esecutiva), il che può essere ammissibile o pensabile *se e soltanto se* dal punto di vista formale e reale l’autorità è servizio”²².

Nella giustizia amministrativa, oltre al carattere del potere nella Chiesa concepito come servizio, è rilevante anche la natura comunitaria e ministeriale della Chiesa. L’oggetto di tale giustizia sono i beni e i rapporti di carattere ecclesiale, cioè le “facoltà, le missioni o addirittura le vocazioni (divine) di cui i fedeli sono titolari o depositari”. Nella giustizia amministrativa il fedele ricorre e chiede giustizia non tanto per sé stesso, quanto più per la sua posizione ecclesiale o ministeriale²³.

²¹ J. Herranz, *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, op. cit., p. 444.

²² G.P. Montini, *La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice*, Periodica, 102(2013), p. 645.

²³ Cfr. G.P. Montini, *La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice*, pp. 644-645, per tutte le citazioni nel capoverso.

5. IL CARATTERE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI FEDELI NEL DIRITTO CANONICO VIGENTE

Anche se il progetto dei tribunali amministrativi non è stato approvato dal Legislatore, occorre ricordare che nel testo del Codice del 1983 appare per la prima volta nella storia del diritto canonico, un elenco di canoni volti a stabilire i diritti e doveri comuni a tutti i fedeli (cann. 208-223). Questo è un progresso notevole in materia di riconoscimento e tutela dei diritti dei fedeli nella Chiesa²⁴.

L'ordinamento statale, che non riconosce i limiti provenienti da altri ordinamenti come quello morale o naturale, possiede strumenti giuridici per tutelare l'individuo dal potere dello stato, caratterizzati da ruoli e forze diversi. Mentre nel caso dell'ordinamento ecclesiastico ogni potere, anche quello supremo del Romano Pontefice o del Concilio Ecumenico, sono limitati dal diritto divino naturale o positivo, cosicché la tutela dei diritti del singolo battezzato dall'uso arbitrario del potere, si presenta in modo diverso²⁵. Il can. 223 stabilisce i limiti dell'esercizio dei diritti dei fedeli, si occupa dei diritti comuni a tutti i credenti e ha valore per la totalità dei diritti soggettivi. Il §1 nel canone riguarda i limiti intrinseci, ovvero il bene comune della Chiesa, i diritti altrui e i doveri nei confronti degli altri. Il §2 tratta invece i limiti estrinseci, cioè i procedimenti per regolamentare l'esercizio dei diritti da parte dell'autorità competente per garantire il bene comune. I diritti soggettivi nella Chiesa non possono avere carattere assoluto²⁶. La dottrina riconosce comunemente che i diritti oggettivi, provenienti dai principii *favor animarum et institutionis* sono preminenti e irrinunciabili, e se

²⁴ Cfr. J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, op. cit., pp. 15-18; C.M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, op. cit., p. 15.

²⁵ Cfr. G. Dalla Torre, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, Angelicum, 85(2008), p. 271.

²⁶ Cfr. J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, op. cit., p. 28; J.I. Arrieta, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, Ius Ecclesiae, 12(2000), p. 350; P. Cavana, *Il diritto canonico nell'età secolare*, op. cit., pp. 81-82.

minacciati, impediti o distrutti, i diritti soggettivi e le garanzie personali devono essere sospesi²⁷.

La tradizione canonistica non ha mai accolto nel modo pieno il principio di legalità formale secondo la concezione illuministica e ha respinto uno degli elementi fondamentali del principio, ovvero la separazione dei poteri. Il principio che cerca di proteggere i diritti del singolo dall'arbitrio del giudice e dal potere assoluto dello Stato, tipico del diritto moderno civile, è assente nel diritto della Chiesa. Ogni fedele è chiamato a vivere nella pienezza del proprio battesimo. Questo è il suo diritto-dovere fondamentale, esso si realizza nella comunione con tutta la Chiesa per il bene personale e della comunità al fine di raggiungere la salvezza eterna²⁸. Qualsiasi esercizio di libertà personale e utilizzo del potere ecclesiastico devono sempre tendere alla stessa finalità, cioè *salus animarum*, il “fine soprannaturale della Chiesa che dà senso a tutte le dimensioni della sua missione”²⁹.

Il principio della norma suprema del diritto canonico, cioè la *salus animarum*, influisce sulle svariate realtà dell'ordinamento ecclesiastico. Il principio esercitato con l'equità canonica giustifica una certa elasticità delle norme del Codice e determina la certezza del diritto della Chiesa più di tipo sostanziale che formale. La salvezza delle anime determina il contesto dei diritti soggettivi dei fedeli. Tutti questi concetti devono operare nell'ordinamento, dove il potere non è separato come nei sistemi secolari, ma concentrato in un'unica persona, cioè il pastore. Al fine di garantire la tutela dei diritti, nella revisione del Codice il Legislatore ha cercato di favorire non la separazione, secondo il modello statale, ma la distinzione tra le funzioni di governo³⁰.

Si nota pertanto, che i diritti soggettivi del singolo fedele hanno il medesimo scopo finale della Chiesa, ovvero la santificazione, cioè la *salus animarum*. La contrapposizione tra i diritti personali e i diritti della società, caratteristica tipica del diritto statale, non riguarda la Chiesa. In

²⁷ Cfr. F. Nigro, *Commento al can. 1399*, p. 831.

²⁸ Cfr. A. D'Auria, *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, op. cit., 83.

²⁹ J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, op. cit., p. 19.

³⁰ Cfr. J.I. Arrieta, *La salus animarum quale guida applicativa*, op. cit., pp. 351-352.

essa al contrario, i diritti del singolo fedele sono volti al raggiungimento di uno scopo comune per tutta la comunità di cui esso fa parte, ovvero realizzare la propria vocazione alla santità. In conclusione è interessante ricordare l'osservazione di Paolo Grossi relativa all'unione tra gli obiettivi del singolo e dell'intera comunità: “Nell'operazione di salvezza del singolo è coinvolta tutta la società sacra: il frammento è il tutto, il singolo fedele e la Santa Chiesa, ricompresi nel corpo mistico del Cristo, non sono entità scindibili ma anzi indissolubilmente legate dallo e nello stesso *mysterium salutis*: che è salvezza mia, tua, sua cioè salvezza di persone singole viventi una individua avventura umana, ma sempre nell'ambito della società salvifica e con ripercussioni in tutta quanta la comunità, giacché il peccato del singolo è violazione dell'intero ordine pubblico della Chiesa”³¹.

CONCLUSIONE

I diritti soggettivi, di rilievo e tutelati nell'ordinamento statale moderno, sono presenti anche del diritto della Chiesa. Come abbiamo descritto, i due ordinamenti trattano diversamente i diritti e il modo in cui essi sono concepiti e custoditi. Nel caso del diritto civile si parla di diritti a carattere individualistico, volti a proteggere l'uso della libertà del cittadino, che comunque è limitata sia dalle norme della legge positiva stabilità, che dal potere legislativo cioè dai rappresentanti della società. Per il principio di legalità il cittadino non può essere punito se l'atto da lui compiuto non è riconosciuto dalla legge come delitto. In questo modo si protegge il soggetto dall'arbitrio del giudice. Il carattere della legislazione civile, le norme stabilite in un determinato contesto, definiscono i valori di una società che, mediante i suoi rappresentanti, ha stabilito queste leggi. Nel caso della Chiesa la logica è notevolmente diversa. Il singolo fedele, in unione con tutta la comunità, cerca di proteggere il proprio bene supremo

³¹ P. Moneta, *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, op. cit., p. 320, con i riferimenti bibliografici di Grossi, citato letteralmente nel testo, e con i riferimenti degli altri autori che sono dello stesso parere come R. Bertolino, E. Corecco e Grossi.

ovvero la salvezza dell'anima. A tale scopo mira sia l'attività legislativa che quella pastorale la quale esprime i valori presenti nella Rivelazione e nel diritto divino naturale e positivo. Per questo, quindi, non esiste una discordanza tra il singolo fedele e la Chiesa o il governo. Nel momento in cui il bene supremo dei fedeli, ovvero il diritto soggettivo più importante, viene violato mediante il comportamento delittuoso di un altro fedele, l'autorità della Chiesa è chiamata a reagire con strumenti adeguati, anche strettamente penali, per confermare che tale atto ha violato non solo i diritti di un fedele, ma soprattutto il bene di tutta la comunità.

Da alcuni anni stiamo assistendo a una notevole attività legislativa di Papa Francesco in campo penale. Oltre ai diversi atti legislativi del Pontefice, che hanno modificato o introdotto singole norme penali, il momento di particolare rilievo è indubbiamente la promulgazione del nuovo Libro VI del CIC. L'ultima riforma del diritto penale canonico ha fatto sì che i diritti dei fedeli siano maggiormente considerati, meglio definiti e di conseguenza protetti. La formulazione del nuovo Titolo VI “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà del uomo” esprime che per il Legislatore ecclesiastico i delitti contro i diritti dei fedeli sono particolarmente importanti. In questi ultimi anni si sta sempre più ponendo l'accento sulla necessità di proteggere i diritti dei minori e delle persone vulnerabili. In uno dei commenti relativi al nuovo can. 1398 collocato nel Titolo VI sopramenzionato si legge: “riconosce un particolare status al minore di 18 anni, non solo oggetto dell'aggressione, bensì titolare da un bene da tutelare, la propria dignità”³². Quanto appena menzionato evidenzia la necessità di proteggere i minori dagli abusi commessi dagli adulti, in particolare dai chierici, e la volontà del Legislatore Supremo di ribadire quali sono i principi che devono vigere nella comunità ecclesiastica. Definisce inoltre quali comportamenti delittuosi creano un danno ai singoli fedeli specialmente i più deboli, e a tutta la comunità. Essi sono inaccettabili nella Chiesa che vuole promuovere il bene di valore assoluto, cioè la *salus animarum*.

³² M. Gidi, *Il can. 1398 perché è un reato? Analisi alla luce della teoria penale del bene giuridico*, Periodica, 112(2023)1, pp. 73-74.

Riassunto

L'articolo descrive una delle caratteristiche peculiari che distingue il diritto canonico dall'ordinamento civile, ovvero, le modalità con le quali i diritti soggettivi dei fedeli vengono accolti e tutelati dal diritto canonico stesso. Il tema, presentato dal punto di vista del diritto penale canonico, si basa su due elementi chiave: la divisione dei poteri, che rappresenta uno dei elementi del principio di legalità e la legge suprema della Chiesa ossia la *salus animarum*.

Parole chiave: i diritti soggettivi, il principio di legalità, *salus animarum*, potere

Streszczenie

W artykule została przedstawiona jedna z cech szczególnych prawa kanonicznego, która odróżnia go od prawodawstwa świeckiego, a mianowicie sposób w jaki prawa podmiotowe wiernych są przyjęte i chronione w prawodawstwie kościelnym. Temat został przedstawiony z punktu widzenia kanonicznego prawa karnego w świetle dwóch zagadnień kluczowych: podziału władzy, jednego z elementów fundamentalnych zasady legalizmu, oraz nadzorczego prawa Kościoła czyli *salus animarum* – zbawienia dusz.

Slowa kluczowe: prawa podmiotowe, zasada legalności, *salus animarum*, władza

BIBLIOGRAFIA

- Adami F.E., *Continuità e variazioni di tematiche penalistiche nel nuovo Codex Iuris Canonici. Sezione III. Il diritto penale canonico e il principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”*, *Ephemerides Iuris Canonici*, 1(1989), pp. 137-172.
- Arrieta J.I., *I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico*, *Fidelium Iura*, 1(1991), pp. 9-46.
- Arrieta J.I., *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, *Ius Ecclesiae*, 12(2000), pp. 343-374.
- Cavana P., *Il diritto canonico nell’età secolare*, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), 12(2020), pp. 66-88.
- Ciprotti P., *Il diritto penale nella Chiesa*, in: *Enciclopedia giuridica*, 11, ed. Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1989, pp. 1-14.
- Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* (LG), 21.11.1964, in: AAS, 57(1965), pp. 5-75.
- Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes* (GS), 7.12.1965, AAS, 58(1966), pp. 1025-1115.

- Concilio Vaticano II, Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem* (AA), 18.11.1965, AAS, 58(1966), pp. 837-864.
- Concilio Vaticano II, Dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis* (GE), 28.10.1965, AAS, 58(1966), pp. 728-739.
- D'Auria A., *Il principio di legalità nel sistema penale canonico*, in: *Legalità e pena nel diritto penale canonico*, Analecta 1, ed. L. Sabbarese, Città del Vaticano 2021, pp. 55-99.
- Dalla Torre G., *Qualche considerazioni sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, Angelicum, 85(2008), pp. 267-287.
- Errázuriz M.C. J., *La salus animarum tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona*, Ius Ecclesiae, 12(2000), pp. 327-341.
- Fabris C.M., *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, Prawo Kanoniczne, 57(2014), pp. 3-36.
- Fabris C.M., *Il Popolo di Dio. I. I diritti dei fedeli. I diritti dei fedeli laici*, Ephemerides Iuris Canonici, 53(2013), pp. 205-239.
- Gidi M., *Il can. 1398 perché è un reato? Analisi alla luce della teoria penale del bene giuridico*, Periodica, 112(2023)1, pp. 63-85.
- Herranz J., *La giustizia amministrativa nella Chiesa dal Concilio Vaticano II al Codice del 1983*, Ius Ecclesiae, 2(1990), pp. 433-453.
- Herranz J., *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990.
- Mantovani F., *Diritto Penale*, Padova 2001.
- Moneta P., *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica*, Ius Ecclesiae, 12(2000), pp. 307-326.
- Montini G.P., *La giustizia amministrativa dal Concilio al Codice*, Periodica, 102(2013), pp. 641-677.
- Musacchio V., *Diritto penale. Parte generale*, Milano 2017.
- Nappi A., *Manuale di diritto penale*, Milano 2010.
- Nigro F., *Commento al can. 1399*, in: *Commento al Codice del Diritto Canonico*, ed. P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, pp. 830-831.
- Paolo VI, Const. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15.08.1967, AAS, 59(1967), pp. 885-928.
- Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, Communicationes, 1(1969), pp. 77-85.
- Pree H., *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*, in: *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, ed. J. Canosa, Milano 2000, pp. 305-346.